DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(78/465/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), modificata dalla decisione 77/155/CEE (2), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/568/CEE prevede che dovrà essere oggetto di adeguamenti nel caso di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé (3), in appresso denominata la « convenzione », di un paese o territorio d'oltremare divenuto indipendente ;

considerando che il territorio degli Afars e degli Issas, menzionato nell'allegato I della decisione 76/568/CEE, è divenuto indipendente sotto il nome di Repubblica di Gibuti ed ha presentato domanda di accessione alla convenzione ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda ; che questo Stato ha depositato lo strumento di accessione, accedendo in tal modo alla convenzione in data 2 febbraio 1978 ;

considerando che occorre pertanto adeguare i diversi elenchi che figurano nella decisione 76/568/CEE e gli importi previsti all'articolo 30,

DECIDE :

Articolo 1

All'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 26 e nell'elenco dell'allegato I della decisione 76/568/CEE, è soppressa la citazione « il Territorio degli Afars e degli Issas ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 30 della decisione 76/568/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 30*

A decorrere dal 2 febbraio 1978 si applicano le disposizioni seguenti :

1. L'importo globale degli aiuti della Comunità è pari a 126 milioni di unità di conto europee.

2. Questo importo comprende :

   a) 115,65 milioni di unità di conto europee provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il « Fondo », ripartiti come segue :

      i) per gli scopi di cui all'articolo 28 : 95,65 milioni di unità di conto europee di cui :

      — 42,83 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,
      — 34,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,
      — 4,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio,
      — 14,42 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;

      ii) 20 milioni di unità di conto europee provenienti anch'essi dal Fondo, sotto forma di trasferimenti a favore dei paesi e territori, per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

   b) per gli scopi di cui all'articolo 28 : 10 milioni di unità di conto europee al massimo sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, ad un abbuono di interessi al tasso del 3 %, alle condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato V.

   L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 2, a), i).

(1) GU n. L 176 del 1°. 7. 1976, pag. 8.
(2) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 15.
(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.

3. Gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali e riserva, inizialmente ripartiti in tre parti uguali fra i territori e dipartimenti francesi d'oltremare e i paesi e territori d'oltremare olandesi e britannici, sono ridotti, in seguito all'accessione della Repubblica di Gibuti alla convenzione, conformemente alla decisione 78/465/CEE.

4. a) Della parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare :

   — 13,00 milioni di unità di conto europee restano bloccati fino all'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975,

   — 7,70 milioni di unità di conto europee sono assegnati ai dipartimenti francesi d'oltremare,

   — 1,15 milioni di unità di conto europee restano assegnati all'aiuto finanziaro a favore dei paesi e territori d'oltremare meno favoriti, a prescindere dalle zone in cui sono situati ;

   b) le somme assegnate ai territori francesi d'oltremare ammontano a 12,10 milioni di unità di conto europee, di cui :

   — 10,10 milioni di unità di conto europee prelevati sulla parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare ;

   — 2,00 milioni di unità di conto europee, conformemente alla decisione 76/569/CEE ».

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 2 febbraio 1978.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD